
Lettera circolare n. 04 del 22/01/2018

Nuovi requisiti per il Responsabile Tecnico della gestione rifiuti

In data 30 maggio 2017 è stata emanata, dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, la **Deliberazione n. 6/2017** avente ad oggetto "*Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 D.M. 120/2014*" che è entrata **in vigore il 16 ottobre 2017**, con la quale si è provveduto a definire "*le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché ... precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte*".

COSA CAMBIA

Si passa da un sistema in cui per diventare **Responsabile Tecnico della gestione rifiuti** bisognava necessariamente seguire corsi (ed ottenere il relativo attestato) da solo alcuni enti accreditati, ad un altro sistema in cui **l'utente deve prepararsi per proprio conto a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell'Albo**. Nel nuovo sistema sono inoltre previste verifiche periodiche di aggiornamento.

VERIFICHE

Quali sono gli argomenti della verifica?

La verifica consta di quiz a risposta multipla che vertono sulle materie riportate nell'allegato "C" alla delibera n. 6.

I quiz, approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati nel sito dell'albo nazionale e sono suddivisi tra argomenti di carattere generale sulla normativa dei rifiuti e ambientale (che rappresentano il modulo generale obbligatorio per tutte le categorie), e argomenti afferenti i moduli specialistici: trasporto dei rifiuti categorie 1, 4 e 5), commercio e l'intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Che validità ha la verifica?

La verifica iniziale ha validità pari **a cinque anni** a decorrere dalla data del suo superamento.

La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità che, come dispone la delibera, decorrerà sempre dalla data di scadenza della verifica iniziale.

E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. In tale periodo, sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

La delibera n. 6, all'art. 2, comma 3, **pone un vincolo in caso di mancato superamento della verifica**, impedendo al candidato di poter sostenere nuovamente la verifica, per il medesimo modulo, **non prima che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo**.

E per i Responsabili Tecnici in carica alla data di entrata in vigore della nuova disciplina?

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina **può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio** la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. **Detti soggetti sono comunque obbligati all'aggiornamento quinquennale**.

La verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire dal 2 gennaio 2021, quindi ben oltre un anno prima della scadenza come avverrà poi con la disciplina a regime come disposto sempre dalla stessa delibera.

Calendario delle prossime verifiche

La prima data di Verifica per l'Abruzzo è fissata al **3 Maggio 2018**.

Per essere ammesso alle verifiche è necessario dimostrare i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014.
- 2) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017.
- 3) aver provveduto al versamento del contributo di 90 euro alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

EDILFORMAS nel caso vi siano un numero di richieste adeguato, ha in preparazione un percorso formativo di preparazione tecnica per la partecipazione alle sessioni di verifiche, inoltre provvede per le imprese iscritte Edilcassa che ne facciano richiesta, alla verifica dei requisiti d'accesso.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA NORMATIVA IN MODO CHE SI POSSA APPROFONDIRE I TERMINI E LE CASISTICHE.

L'iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o tramite l'apposita scheda allegata.

Tutti i corsi di formazione, così come le consulenze del C.P.T. Edilformas, **sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi** e possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.

L'Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.

Distinti saluti.



il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



il Vicepresidente
LUCIO GIRINELLI



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA

	Scheda di iscrizione corso EDILFORMAS ABRUZZO Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA Cod. Fisc. 91097080682 Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it	Codice SIC Rev. 3 

N° iscrizione EDILCASSA

Ragione sociale

Cellulare

Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Costruzioni | <input type="radio"/> Ponteggi | <input type="radio"/> Stradale / movimento terra |
| <input type="radio"/> Intonacature / stuccature | <input type="radio"/> Cementisti/calcestruzzo/cave | <input type="radio"/> Pavimentisti / piastrellisti |
| <input type="radio"/> Impermeabilizzazioni / isolamenti | <input type="radio"/> Montatori di prefabbricati | <input type="radio"/> Pittori / decoratori |
| <input type="radio"/> Altro (specificare): | | |

Dove preferiresti frequentare i corsi

- Chieti
 L'Aquila
 Pescara
 Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nato a: Corsi scelti: ALTRO:	Pro.	Nome Il:	C.F.
Cognome Nato a: Corsi scelti: ALTRO:	Pro.	Nome Il:	C.F.
Cognome Nato a: Corsi scelti: ALTRO:	Pro.	Nome Il:	C.F.
Cognome Nato a: Corsi scelti: ALTRO:	Pro.	Nome Il:	C.F.

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati. Per maggiori informazioni visitare il sito www.edilformas.it

Data:

Timbro e firma del richiedente _____

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data _____

- firma _____



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 30 maggio 2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all'articolo 13 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche;

Visto l'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopra anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale;

Visto, inoltre, l'articolo 13, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2 dello stesso articolo possa continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale, salvo l'obbligo, per detti soggetti, dell'aggiornamento quinquennale;

Considerata l'esigenza che la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico, in relazione alle diverse attività soggette ad iscrizione, sia determinata secondo criteri che, da un lato, non ostacolino l'accesso all'attività nelle classi più basse e, dall'altro, valorizzino l'esperienza maturata nei settori di attività più complessi, rispettando, ovviamente, l'obiettivo e il vincolo di assicurare un elevato livello di

tutela dell'ambiente nonché la sussistenza della effettiva professionalità richiesta per svolgere la funzione di responsabile tecnico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, nonché di precisare la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte;

DELIBERA

Articolo 1

(Requisiti del responsabile tecnico)

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
 - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
 - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2

(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.



2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.

4. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Articolo 4

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l'allegato "F" alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l'allegato "C" alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l'articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell'11 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l'articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 1, 4 e 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8

CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 1 aa	V + 3 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 6 aa	V + 8 aa V + L + 7aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore dell'intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3 aa	V + 7 aa V + L + 5 aa	V + 8 aa V + L + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o in chimica o biologia o geologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 10 A	V	V+ 3 aa V+ L + 1 aa	V + 4 aa V + L + 2aa	V + 6 aa V + L + 4aa	V + 7 aa V + L + 5aa
CAT. 10 B	V	V + 4 aa V + L + 2 aa	V + 5 aa V + L + 3aa	V + 7 aa V + L + 5aa	V + 8 aa V + L + 6aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

L = Laurea o laurea magistrale, o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geologia o biologia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.

Note:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;
2. L'esperienza maturata in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE..... PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI

.....

Comunicazione ai fini della dimostrazione dell'attività di affiancamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d), della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.

Il/I sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di Responsabile Tecnico dell'impresa per la categoria classe

Il sottoscritto

Cognome	Nome	Codice fiscale

in qualità di dipendente dell'impresa

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso;




DICHIARANO

Che il dipendente:

Cognome e nome

Dal giorno..... al giorno..... affianca il responsabile tecnico dell'impresa nello svolgimento delle attività affidategli dalla vigente normativa per la/le categoria/e classe/i

Il responsabile tecnico si impegna affinché sia fornita adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle suddette attività.

Il dipendente s'impegna ad eseguire le indicazioni prestabilite e suggerite dal responsabile tecnico.

Il legale rappresentante dell'impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Sezione regionale ogni variazione dei presenti dati.

Firma legale rappresentante _____ Data _____

Firma responsabile tecnico _____ Data _____

Firma dipendente _____ Data _____



Sal

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE
Argomento
<p>1. Legislazione dei rifiuti: italiana ed europea</p> <p>a. Il quadro comunitario in materia di rifiuti: principi generali (chi inquina paga, responsabilità del produttore, prevenzione, gerarchia nella gestione dei rifiuti); cenni ai principali riferimenti normativi comunitari.</p> <p>b. La parte IV del D.Lgs 152/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina generale; • definizioni; • classificazione dei rifiuti (articoli 183, 184 e All. D e I del D.Lgs 152/06, Regolamento CE 2014/1357, Decisione UE 2014/955); • obblighi e responsabilità; • la gestione dei rifiuti: gestione dei rifiuti speciali e gestione dei rifiuti urbani; • le autorizzazioni; • il sistema sanzionatorio. <p>c. La disciplina di particolari categorie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli fuori uso; • RAEE; • pile e accumulatori; • imballaggi; • pneumatici fuori uso; • oli esausti; • terre e rocce da scavo; • rifiuti da attività di manutenzione; <p>d. Il sistema dei Consorzi.</p> <p>1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)</p> <p>a. Conoscenze di base in materia di autorizzazioni ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque, tutela dell'aria, danno ambientale (cenni delle parti II, III, V e VI del D.Lgs. 152/06, cenni del D.P.R. 59/2013 in materia di AUA).</p> <p>b. Reati ambientali (cenni del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali).</p>
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo nazionali gestori ambientali – D.M. 120/2014
<p>4. Sicurezza sul lavoro</p> <p>a. Gli attori della prevenzione: i soggetti individuati dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e i loro rispettivi compiti e ruoli;</p> <p>b. Le misure generali di tutela: le tipologie di azione prioritarie per ridurre i rischi durante il lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/2008);</p> <p>c. Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro nell'approntamento delle tutele della</p>



salute e sicurezza dei lavoratori;

- d. I rischi specifici e le relative misure di prevenzione e protezione nei settori di attività delle imprese iscritte all'albo: gestione dei rifiuti, trasporti, movimentazione delle merci e delle sostanze pericolose, lavorazioni in luoghi confinati e a rischio di inquinamento.

5. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1 – 4 - 5

Argomento

1. Normativa sull'autotrasporto

- a. Normativa di riferimento e autorità competenti: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b. Trasporto in conto proprio:
- Definizioni;
 - La licenza per il trasporto di cose in conto proprio: rilascio, sospensione e revoca;
 - L'elencazione delle cose trasportabili.
- c. Il trasporto per conto di terzi:
- Tipologie di esercizio;
 - L'autorizzazione all'esercizio della professione: i requisiti per l'accesso alla professione, l'accesso al mercato e l'iscrizione al REN;
 - Il gestore dei trasporti;
 - Esercizio dell'attività mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa.
- d. Forme e titoli di disponibilità dei veicoli.
- e. Il trasporto internazionale di cose anche intermodale.
- f. I controlli su strada.

2. Normativa sul trasporto dei rifiuti

2.1 Norme generali

- a. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- b. L'idoneità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti.
- c. Il formulario e il registro di carico e scarico.
- d. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

2.2 Gestione dei rifiuti urbani

- a. Servizio di raccolta, raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani (titolo I, Parte IV, D.Lgs 152/2006).
- b. Gestione dei centri di raccolta (ex D.M. 8/4/2008).
- c. Gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani.

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli

- a. Classificazione dei veicoli.
- b. Uso e destinazione dei veicoli.
- c. Immatricolazione dei veicoli.

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)

- a. L'ADR e la classificazione delle merci pericolose.
- b. Prescrizioni generale e principali tipi di rischio.



- c. Le modalità di trasporto delle merci pericolose.
- d. Segnalazione ed etichettatura dei veicoli e degli imballaggi che trasportano i rifiuti pericolosi e i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina delle merci pericolose con particolare riferimento alle cisterne.

5. Comportamento in caso di incidente

- a. Cenni sul primo soccorso.
- b. Sicurezza della circolazione.
- c. Comunicazioni alle autorità competenti.
- d. Utilizzo dell'equipaggiamento di protezione.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 8

Argomento

1. Definizioni e responsabilità.

2. Adempimenti amministrativi specifici relativi all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale.

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde.

4. Definizione trasporto intermodale.

- a. Le unità di carico per il trasporto intermodale.
- b. Il trasporto intermodale accompagnato e non accompagnato: cenni sulla normativa specifica per il trasporto intermodale intracomunitario (Direttiva UE 96/102 e DM Ministero dei trasporti 15/2/2001).

5. Cenni di diritto commerciale.

- a. L'impresa come attività e come azienda: impresa privata e impresa pubblica, la capacità all'esercizio dell'impresa, le società di persone e le società di capitali, le società cooperative.
- b. Il Registro delle imprese.
- c. Reati societari e responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- d. Trasformazione e fusione delle società, i gruppi di società, l'associazione nell'esercizio dell'impresa.
- e. Il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, i reati concorsuali.
- f. I titoli di credito, la compravendita, i contratti di borsa, l'offerta pubblica, il contratto estimatorio, il contratto di somministrazione, il leasing, il contratto d'appalto, il contratto di trasporto, il contratto di deposito, il contratto di assicurazione, i contratti bancari, la commissione e spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione.
- g. L'intermediazione nella gestione dei rifiuti.





MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 9

Argomento

1. Progettazione della bonifica

- a. Normativa in materia di bonifiche (Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- b. Valutazione dei risultati del piano di caratterizzazione.
- c. Metodologie di esecuzione dell'analisi di rischio.
- d. Definizione degli obiettivi progettuali di bonifica o di messa in sicurezza.

2. Tecniche di intervento di bonifica

Bonifica dei suoli

- a. Trattamenti biologici in situ (bioventing, bioremediation, phytoremediation).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: ossidazione chimica, soil flushing, soil vapour extraction, solidificazione/stabilizzazione.
- c. Trattamenti termici in situ.
- d. Trattamenti biologici ex situ: biopile, compostaggio, landfarming, bioreattori.
- e. Trattamenti chimico-fisici ex situ: estrazione chimica, ossidazione, soil washing, solidificazione stabilizzazione.
- f. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- g. Scavo e smaltimento in discarica.

Messa in sicurezza

- a. Capping.

Bonifica della falda

- a. Trattamenti biologici in situ (bioremediation, phytoremediation, attenuazione monitorata).
- b. Trattamenti chimico-fisici in situ: air sparging, ossidazione chimica dual/multi phase extraction, barriere permeabili reattive.
- c. Trattamenti biologici ex situ: bioreattori, lagunaggi.
- d. Trattamenti chimico-fisici ex situ: ossidazione, air stripping, carboni attivi, pump and treat, scambio ionico.
- e. Trattamenti termici ex situ: incenerimento, pirolisi, desorbimento termico.
- f. Scavo e smaltimento in discarica.

3. Tecniche di stoccaggio dei rifiuti

- a. Normativa sulle terre e rocce da scavo.
- b. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
- c. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
- d. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti (terre, rifiuti liquidi, ecc).

4. Tecniche di prevenzione e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali

- a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
- b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
- c. Gestione delle interferenze.
- d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
- e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di

- campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
- f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - g. Sorveglianza sanitaria.
 - h. Gestione delle emergenze.

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10

Argomento

1. **Principale normativa sulla cessazione dell'amianto**
2. **Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro**
3. **Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto**
4. **Tecniche di stoccaggio dell'amianto**
 - a. Determinazione dei fabbisogni di deposito temporaneo o definitivo nel sito.
 - b. Classificazione dei rifiuti e determinazione delle conseguenti esigenze di sicurezza del deposito.
 - c. Requisiti strutturali ed allestimento dei contenitori e delle aree di deposito per macro tipologie di rifiuti.
5. **Igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei**
 - a. Nozioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
 - b. Valutazione del rischio per il cantiere di bonifica: rischio chimico, cancerogeno, meccanico, rischi fisici.
 - c. Gestione delle interferenze.
 - d. Individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio.
 - e. Programma di monitoraggio dell'esposizione personale dei lavoratori (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - f. Programma di monitoraggio ambientale (norme UNI di campionamento e riferimenti normativi per le analisi).
 - g. Sorveglianza sanitaria.
 - h. Gestione delle emergenze.
6. **La responsabilità e i compiti della direzione delle attività gestionali.**
 - a. Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto.
 - b. Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza.
 - c. Gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti.
 - d. Metodi di misura delle fibre di amianto.
 - e. Criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione.
 - f. Mezzi di protezione personale, compresi il loro controllo e manutenzione.
 - g. Corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento.
 - h. Prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 28 novembre 2017.

Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018. Modifiche allegato "B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, altresì, l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che l'idoneità del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e che il Comitato nazionale definisca le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di tali verifiche;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche, la quale riporta, tra l'altro, le sedi e le date di svolgimento delle verifiche individuate in sede di prima applicazione fino al 14 febbraio 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario deliberare in ordine alle sedi e alle date di svolgimento delle verifiche che, successivamente alla data del 14 febbraio 2018, saranno effettuate nel corso dell'anno 2018;

DELIBERA

Articolo 1

(Calendario delle verifiche per l'anno 2018)

1. Le verifiche iniziali per i responsabili tecnici relative all'anno 2018 si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'allegato "A".
2. Il calendario di cui all'allegato "A" è pubblicato sul sito web dell'Albo <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>, nell'area dedicata ai responsabili tecnici. Eventuali

variazioni intervenute successivamente alla data di emanazione della presente deliberazione sono pubblicate esclusivamente sullo stesso sito web.


Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017)

L'allegato "B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 è sostituito dall'allegato "B" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori



Calendario delle verifiche per responsabili tecnici per l'anno 2018

Sezione regionale sede delle verifiche	Data di svolgimento
CALABRIA	21 febbraio
LOMBARDIA	7 marzo
LIGURIA	14 marzo
TOSCANA	21 marzo
BASILICATA	28 marzo
SICILIA	4 aprile
LAZIO	11 aprile
MARCHE	18 aprile
SARDEGNA	24 aprile
ABRUZZO	3 maggio
PIEMONTE	9 maggio
BOLZANO	16 maggio
VENETO	23 maggio
BOLOGNA	30 maggio
CATANZARO	5 giugno
PUGLIA	13 giugno
UMBRIA	20 giugno
CAMPANIA	27 giugno

Sezione regionale sede delle verifiche	Data di svolgimento
FRIULI V. GIULIA	4 luglio
VALLE D'AOSTA	11 luglio
TRENTO	25 luglio
LOMBARDIA	27 luglio
SICILIA	12 settembre
SARDEGNA	18 settembre
LAZIO	26 settembre
CAMPANIA	3 ottobre
LOMBARDIA	10 ottobre
MOLISE	17 ottobre
LIGURIA	24 ottobre
BOLZANO	31 ottobre
EMILIA ROMAGNA	6 novembre
PIEMONTE	14 novembre
PUGLIA	21 novembre
LOMBARDIA	28 novembre
VENETO	5 dicembre
TOSCANA	12 dicembre



MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice predispone preventivamente il materiale di esame per ciascun iscritto alla verifica, diverso per ciascun modulo specialistico scelto.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica stessa.

Al candidato viene consegnata:

- una busta piccola contenente un foglio con i suoi dati anagrafici;
- una busta grande aperta e vuota;
- una busta sigillata e firmata contenente i quiz della prova;
- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
- tre identici adesivi con i codici a barre.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la busta sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma il foglio su cui sono riportati i propri dati anagrafici;
- applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);
- applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, apre la busta sigillata contenente i quiz, controlla che il fascicolo sia composto di quiz numerati dal numero 1 al numero 80, e successivamente appone il terzo codice a barre sull'apposito spazio.

La prova dura centoventi minuti, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

In particolare, a pena di nullità della verifica:



- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
- Le risposte devono essere riportate esclusivamente sul foglio consegnato al candidato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X.
- Non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa.
- I candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica.
- Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.
- La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti conseguenti.

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contenente i dati anagrafici;
2. la busta che conteneva i quiz;
3. il testo dei quiz;
4. il foglio delle risposte.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione esaminatrice.

I componenti della commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede alla correzione dei quiz.

